



---

Padova, 4 settembre 2013  
Auditorium Gramsci



## L'EVOLUZIONE DELLA NORMA SINO ALLA LEGGE 170 ED ALLE LINEE GUIDA

I bambini con DSA nella scuola: dalla legge 170 alle  
pratiche didattiche quotidiane

*Giornata di formazione per promuovere una didattica sempre più  
efficace per gli studenti con DSA*

# NORMATIVA



## LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

*“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.*

(G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010)

## DECRETO MINISTERIALE

Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento n. 5669 del 12 luglio 2011 e linee guida allegate.

# SINTETICO PERCORSO STORICO



- Art. 3 C. *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (...) condizioni personali e sociali”*
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 sull'autonomia didattica finalizzata al diritto di apprendere
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 sulla base del quale le scuole devono organizzare attività finalizzate ad assicurare a tutti gli alunni il successo formativo
- Dal 2004 numerose circolari ministeriali cercano di inquadrare le problematiche dei dislessici in modalità ad essi confacenti durante le attività dell'anno scolastico e degli esami. Particolare attenzione deve essere rivolta al DPR 22 giugno 2009, n. 122, articolo 10 dove si parla dell'adozione di strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei nelle prove d'esame

# CONTENUTI DELLA LEGGE N. 170/2010



- **Art. 1:** nel fornire la definizione di dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità
- **Art. 2:** indica le finalità incentrate su interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione scolastica e sociale
- **Art. 3:** concerne l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi
- **Art. 4:** prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata
- **Art. 5:** stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto all'utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, l'uso di tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e la possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera

# CONTENUTI DELLA LEGGE N. 170/2010



- **Art. 6:** prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità dev'essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro
- **Art. 7:** prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa con quello della Salute - emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio
- **Art. 8:** riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che entro tre mesi debbono emanare norme per l'attuazione dei principi indicati nella Legge
- **Art. 9:** introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell'erario per l'attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti

# **LEGGE N. 170/2010 Articolo 2 FINALITA'**



La legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a)** garantire il diritto all'istruzione
- b)** favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità
- c)** ridurre i disagi relazionali ed emozionali
- d)** adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti
- e)** preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA
- f)** favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
- g)** incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione
- h)** assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale

# LEGGE N. 170/2010



- Le finalità di cui all'articolo 2 possono, pertanto, considerarsi i DOVERI che lo Stato assume nei confronti degli alunni e degli studenti DSA e che attua attraverso altri soggetti pubblici



# LEGGE N. 170/2010



Quindi, lo Stato, verso gli studenti dislessici, si impegna a:

- ❑ GARANTIRE il diritto all'istruzione
- ❑ FAVORIRE il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto
- ❑ GARANTIRE una formazione adeguata e PROMUOVERE lo sviluppo delle potenzialità
- ❑ RIDURRE i disagi relazionali ed emozionali
- ❑ ADOTTARE forme di verifica e di valutazione adeguate
- ❑ ASSICURARE eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale

# LEGGE N. 170/2010



- **Per raggiungere questi obiettivi impegna la scuola nella:**
  - PREPARAZIONE degli insegnanti nei confronti delle problematiche legate ai Disturbi Specifici di Apprendimento
  
  - INCREMENTARE la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sociali durante il percorso di istruzione e di formazione

# LEGGE N. 170/2010



- e la sanità nel
  - FAVORIRE la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi

# LEGGE N. 170/2010



- si impegna, altresì, a
  - SENSIBILIZZARE i genitori nei confronti delle problematiche legate ai Disturbi Specifici di Apprendimento
  
  - FACILITARE l'assistenza alle attività scolastiche a casa

# LEGGE N. 170/2010



- verso ... **TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI** per
  - INCREMENTARE la comunicazione e la collaborazione tra famiglie, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione

---

# D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 1 "FINALITA'"



## INDIVIDUA

- Le MODALITA' di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici
- Le MISURE educative e didattiche di supporto utili a istruire il corretto processo di insegnamento/apprendimento
- Le FORME di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA

---

**D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 3**



**UTILIZZANDO le**

**LINEE GUIDA** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti  
con disturbi specifici di apprendimento

## **D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 4 MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE**



Per assicurare il successo formativo, le istituzioni scolastiche devono:

- attivare processi di didattica individualizzata e personalizzata ricorrendo all'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative
- articolare gli obiettivi adottando proposte di insegnamento che tengono conto delle abilità possedute potenziando anche le funzioni non coinvolte dal disturbo
- assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi
- adottare misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento
- adottare metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo



# **D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 5**

## **Interventi didattici individualizzati e personalizzati**



### **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

- E' un progetto-contratto operativo sul percorso scolastico-formativo dell'alunno, in relazione anche al contenuto della diagnosi, alla cui formulazione concorrono docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia
- predisposto dal Consiglio di classe
- in tempi che non superino il primo trimestre scolastico
- deve contenere, oltre alle strategie metodologiche e didattiche adottate, le attività programmate, anche le indicazioni in merito agli strumenti compensativi e alle misure dispensative

## **D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 5** **Interventi didattici individualizzati e personalizzati** **(segue)**

**Misure compensative** ovvero strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria: sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura, calcolatrice ....  
mappe concettuali

**Misure dispensative** ovvero interventi che consentono all'alunno/studente di non svolgere alcune prestazioni che risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento

## **D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 2** **Individuazione di alunni e studenti con DSA**

**A proposito di diagnosi .....** per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art. 3 della L. n. 170/2010.

E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali (di cui all'art. 7, c. 1 della L. n. 170/2010). L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

## **D.M. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011, art. 6**

### **Forme di verifica e di valutazione**

L. n. 170/2010, art. 5, c. 4 «Agli studenti con DSA sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione»

DM 12 luglio 2011 «La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici»

Alcune riflessioni contenute nell'articolo «Nuove norme in materia di DSA: occasione per la scuola di una riflessione sulla didattica» di Luciana Ventriglia

- Tempi di effettuazione e modalità di strutturazione delle prove
- Esami di Stato
- Lingue straniere: dispensa ed esonero

**La figura del referente** è nominata solo nel testo delle Linee guida.

Le funzioni del referente sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte

# Legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 16

«Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.



La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a

- a) **Garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;**
- b) **Promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;**
- c) **Formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;**
- d) **Permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;**
- e) **Promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;**
- f) **Favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.**

# **Legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 16**

«Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.

## **Atti amministrativi della Regione del Veneto:**

**DGR n. 860 del 21 giugno 2011. Piano operativo 2011.**

**Decreto n. 72 dell'11 luglio 2011. Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico.**

**DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012. Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.**